

a scadenza di L. 231.261.950. Le tariffe e le condizioni applicate a tali collettive sono quelle stesse adottate per le assicurazioni sostitutive del "Fondo Indennità Impiegati"; nessun contratto è stato peraltro stipulato nella forma "Mista a premio annuo", cosicché, non esistendo per la categoria degli operai, (contrariamente a quanto stabilito dalla legge per gli impiegati) l'obbligo della garanzia di un capitale minimo da assicurare inizialmente, si sono potuti eliminare i maggiori oneri che sarebbero derivati dalle eventuali future operazioni di riscatto per cessazione dal servizio. Per ciascun contratto viene indicato nell'elenco il numero dei componenti il gruppo iniziale e l'ammontare del capitale assicurato a scadenza.

Il Direttore Generale,  
 - vista la suesposta relazione del Servizio Assicurazioni Collettive,  
 - vista la richiamata deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 1952,  
 propone al Comitato Permanente di voler ratificare i contratti collettivi di assien-